

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Barral, Chiappori, Galli, Stefani, Giovine.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore della presente

legge con le seguenti: dall'istituzione delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, così come disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 3. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 2, sostituire la parola: sentite con le seguenti: con il concorso delle.

4. 7. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nell'ambito delle misure sino alla fine del comma.

4. 4. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Sopprimere il comma 3.

4. 5. Mazzocchi, Manzoni, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. 2. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

(A.C. 5627 - sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Mercati agro-alimentari all'ingrosso).

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 6. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 15 miliardi con le seguenti: lire 5 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 2. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dopo aver acquisito con le seguenti: con il concorso delle.

5. 8. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine, Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il parere, aggiungere la seguente: vincolante.

***5. 1.** Edo Rossi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il parere, aggiungere la seguente: vincolante.

***5. 4.** Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: parlamentari competenti aggiungere

le seguenti: che approvano i criteri della scelta.

5. 7. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni, Giovine.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo:

5. 5. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 22 miliardi con le seguenti: lire 10 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

5. 3. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

(A.C. 5627 – sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 1° gennaio 1989 » sono sostituite dalle seguenti: « al 1° gennaio 1992 ».

3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: « al 31 dicembre 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 1998 ».

4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonché dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.

2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati ».

9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: « Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale ».

10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 26. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 30. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per quelli effettuati, sino a, nel secondo periodo, Il medesimo contributo è riconosciuto.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 31. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: per quelli effettuati, *sino a, nel secondo periodo,* Il medesimo contributo è riconosciuto

6. 40. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 è condizionata alla garanzia che le imprese produttrici devono fornire sottoscrivendo appositi accordi sindacali sulla stabilità dei livelli occupazionali per almeno due anni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

6. 1. Edo Rossi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni oltre 50.000 abitanti predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno studio ovvero l'aggiornamento dello studio preesistente, sulla utilizzazione di detti mezzi nell'ambito urbano e nei progetti d'interventi mirati nella ottimizzazione del loro caso, alla salvaguardia dell'ambiente, e alla sicurezza del traffico, da inviare ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici per l'esame, il coordinamento e l'approvazione per quanto di propria competenza. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è assegnata la somma di lire 5 miliardi per il 1999.

6. 45. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 32. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

6. 41. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 33. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui al comma 11.

6. 34. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 35. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 5, sostituire le parole: 17 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 36. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 37. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Al comma 6, sostituire le parole: 4.800 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

Conseguentemente, modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3.

6. 38. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere il comma 7.

6. 11. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Sopprimere i commi 8 e 9.

6. 22. Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 8, capoverso 1, sopprimere la parola: prevalentemente.

6. 16. Mazzocchi, Rasi, Cuscunà, Landi, Lo Presti, Manzoni.

Al comma 8, sopprimere il capoverso 3.

6. 21. Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Cuscunà, Landi, Lo Presti.

Al comma 8, capoverso 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. 14. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'erogazione dei finanziamenti ai distretti industriali è subordinata alla presentazione da parte dei richiedenti, siano essi a capitale privato o pubblico o misto consorziato, di piani di sviluppo nei quali sia prevista la reale difesa e la crescita dell'occupazione.

6. 17. Edo Rossi.

Al comma 10, sopprimere le parole: con oltre venticinque posti letto.

6. 25. Bono, Mazzocchi, Cuscunà, Rasi, Manzione.

Al comma 10, sostituire la parole da: possono completare fino a: di cui alla richiamata lettera b): con le seguenti: e i rifugi alpini esistenti possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 e rispettivamente del punto 27 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla medesima lettera c) del punto 21.2 del predetto decreto ministeriale, previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di 240 giorni dalla data di cui alla richiamata lettera b).

6. 13. Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Al comma 10 sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

6. 18. Edo Rossi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000 con le seguenti: valutato in lire 5 miliardi per il 1999 e 2 miliardi per il 2000.

6. 12. Barral, Chiappori, Galli, Stefani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

11-bis. Al fine di attivare interventi di sostegno ai territori in difficoltà per la contiguità con almeno 4 aree riconosciute di crisi (obiettivo 2 e 5b U.E.), il Ministero

dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato a sostenere in tali aree progetti di sviluppo produttivo e occupazionale presentati da consorzi pubblico-privati nell'ambito della:

a) costituzione di un fondo per l'urbanizzazione di aree industriali ed artigianali, nonché per il recupero di edifici industriali eventualmente dismessi al fine di agevolarne l'insediamento di nuove imprese;

b) realizzazione e sviluppo di nuovi incubatori d'impresa, nonché sostegno ad agenzie di sviluppo locale per la promozione di opportunità produttive e nuova occupazione;

c) promozione di iniziative per lo sviluppo e l'utilizzazione delle risorse ambientali e turistiche;

d) realizzazione di infrastrutture finalizzate allo sviluppo insediativo delle imprese.

11-ter. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, per un ammontare complessivo di 20 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, si fa fronte mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

6. 19. Edo Rossi, Ruggeri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Attuazione della programmazione negoziata per lo sviluppo del Mezzogiorno)

PITTELLA e CAMPATELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le linee di intervento del Governo per lo sviluppo del Mezzogiorno hanno mirato e mirano al potenziamento degli strumenti di programmazione negoziata, per favorire la valorizzazione « dal basso » delle risorse possedute dal Sud;

il patto sociale ha previsto, in coerenza con tali linee, l'istituzione di un sistema di tavoli di programmazione a livello nazionale e regionale, al fine di garantire un raccordo organico per l'utilizzo di fondi strutturali 2000 – 2006 e delle risorse nazionali;

gli obiettivi sopra indicati, finalizzati ad esaltare il Mezzogiorno che sa e che vuole fare, possono trovare in Agenda 2000 la cornice idonea sul piano programmatico e finanziario;

è stato istituito il comitato nazionale per i fondi strutturali 2000 – 2006 ed entro il 20 marzo 1999, avrebbe dovuto presentare al Cipe un documento di sintesi sui rapporti interinali ricevuti dalle regioni dell'obiettivo 1 —:

se tali rapporti siano stati ricevuti, se sia stato inviato il documento di sintesi del Cipe e se si sia concretizzata l'attivazione del partenariato economico e sociale con il

coinvolgimento dei soggetti privati per il finanziamento e la gestione dei progetti di intervento. (3-03673)

(6 aprile 1999).

(Sezione 2 – Ricorsi contro le « cartelle pazze »)

CONTENTO, SELVA, CARLO PACE, GIOVANNI PACE e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda delle cosiddette « cartelle pazze » è ormai ampiamente nota perchè vi si debba ulteriormente indugiare;

in occasione dell'ennesima audizione del competente direttore generale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati; vennero fornite le usuali assicurazioni circa gli opportuni accorgimenti per evitare di far pesare sul contribuente le consuete inefficienze dell'amministrazione pubblica; l'amministrazione delle finanze, con apposita circolare, impartì disposizioni agli uffici territoriali al fine di sospendere la riscossione delle relative iscrizioni a ruolo, precisando che i provvedimenti di sospensione, facendo venir meno l'interesse a ricorrere, producono l'ulteriore effetto « di sospendere i termini per l'impugnazione del ruolo » con la conseguenza che « tali termini, non ancora decorsi alla data del 23 febbraio 1998, restano sospesi fino al 10 giugno 1998 e riprenderanno a decorrere dall'11 giugno 1998; con apposito comunicato, l'Ufficio stampa del mi-

nistero informò i cittadini italiani che i termini per proporre ricorso sarebbero, quindi, scaduti il 24 settembre 1998;

la commissione tributaria provinciale di Alessandria, invece, ha rilevato d'ufficio la decadenza di un contribuente dal diritto di proporre il ricorso fuori dal termine previsto dalla legge e ciò anche se si era fidato delle istruzioni ministeriali: a distanza di un anno dalle «geniali» istruzioni ministeriali, dunque, il contribuente che le ha seguite alla lettera si vede oggi privo di ogni tutela giurisdizionale dal momento che il ricorso proposto viene dichiarato inammissibile perchè intervenuto oltre il termine previsto dalla legge;

come se non bastasse, l'amministrazione delle finanze, conosciuta la decisione della commissione tributaria di Alessandria, ha diramato un comunicato nel quale si sostiene, tra l'altro, che «i contribuenti interessati possono comunque far valere l'errore scusabile per cause ad essi non imputabili, tenuto conto che le pronunce ministeriali hanno creato un affidamento circa la possibilità di proporre ricorso» entro il 24 settembre 1998; il comunicato avverte inoltre che gli uffici non eccipiranno l'intervenuta decadenza del contribuente dimenticando, ovviamente, che si tratta di questione rilevabile d'ufficio;

l'intera vicenda mette in luce, per l'ennesima volta, i limiti dell'amministrazione delle finanze e coinvolge la responsabilità diretta del Ministro, al quale va chiesta pubblicamente ragione delle scelte che quest'ultimo ha compiuto nell'affidarsi a collaboratori di vertice che hanno dato vita a situazioni paradossali quale quella determinatasi in tale occasione —:

se non ritenga opportuno sollevare dall'incarico il responsabile o i responsabili che hanno curato la predisposizione della circolare ministeriale indicata ed il comunicato reso noto nei giorni scorsi sulla vicenda, invece di limitarsi a formulare le consuete scuse ai contribuenti che hanno mal riposto la loro fiducia nella pubblica amministrazione. (3-03674)

(6 aprile 1999).

(Sezione 3 — Sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri della ricostruzione nelle Marche ed in Umbria)

GALDELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 61 del 1998 relativa alla ricostruzione delle zone di Marche ed Umbria colpite dal sisma del 1997 prevede all'articolo 14, comma 12 l'attivazione di misure per assicurare sia la sicurezza che la regolarità del lavoro nei cantieri della ricostruzione —:

cosa abbia fatto e cosa intenda fare al fine di assicurare quanto prescritto dalla legge in merito alla sicurezza ed alla regolarità del lavoro. (3-03675)

(6 aprile 1999).

(Sezione 4 — Sicurezza del traforo del Monte Bianco)

CAVERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

della recente drammatica sciagura del traforo del Monte Bianco si stanno occupando sia la magistratura francese sia commissioni amministrative —:

quando si intenda riaprire al transito il tunnel, se, sulla base dei primi accertamenti sulla dinamica della tragedia, siano previste misure per una maggior sicurezza, se sia prevista una limitazione nei transiti, specie dei Tir e se finalmente si intenda avviare il confronto con la Francia, da tempo auspicato dalle comunità locali, per una nuova direttrice ferroviaria sotto il Monte Bianco. (3-03676)

(6 aprile 1999).

TESTA, ROGNA e PISCITELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 25 marzo 1999 nel tunnel italo-francese del Monte Bianco, in regime di

concessione, a causa di un incidente provocato dall'incendio di un camion belga carico di margarina, sono morte circa quaranta persone —:

quali misure di sicurezza e quali tecnologie di salvaguardia intenda adottare per il transito nelle gallerie autostradali e nei trafori alpini, con particolare riferimento al distanziamento tra i veicoli Tir e il trasporto di merci non qualificate come pericolose (quali il carico di margarina).

(3-03685)

(6 aprile 1999).

(Sezione 5 — Fuga del condannato Franco Bachisio Goddi)

CANANZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia* — Per sapere — premesso che:

il signor Franco Bachisio Goddi è stato condannato con sentenza passata in giudicato a trent'anni di reclusione per il sequestro e l'omicidio di Mirella Silocchi Nicoli;

lo stesso si è sottratto all'esecuzione della pena, dandosi alla fuga all'atto della notizia della sentenza confermativa di condanna della Cassazione;

ciò ha comportato sconcerto e gravissimo disagio nell'opinione pubblica, con evidente stigmatizzazione dei comportamenti delle istituzioni repubblicane rispetto a pericolosi criminali autori di delitti particolarmente odiosi — quali i sequestri di persona — che costituiscono una vergognosa e dolorosa piaga della nostra convivenza civile;

la condanna inflitta al Goddi deve avere effettiva esecuzione, per evitare il discredito che ancora una volta si va riversando sull'amministrazione della giustizia italiana, per l'impunità di fatto di cui finiscono per godere i responsabili anche di gravissimi crimini;

simili fatti, ove dovessero ripetersi, incoraggerebbero implicitamente i miserabili autori degli incivili sequestri e nello stesso tempo demotiverebbero le forze dell'ordine che — dopo aver assicurato alla giustizia, spesso mettendo a rischio la propria vita, pericolosi delinquenti — vedono la loro azione vanificata dalle incertezze della legislazione e da una prassi talora preoccupata più del rispetto della forma che della sostanza delle procedure —:

quali misure siano state a suo tempo adottate per evitare la fuga del pericoloso criminale e cosa intendano fare le amministrazioni interessate per far sì che la condanna inflitta al Goddi possa avere effettiva esecuzione e per evitare che in futuro fatti simili abbiano a ripetersi. (3-03677)

(6 aprile 1999).

(Sezione 6 — Numero chiuso nelle università)

BARRAL. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica*. — Per sapere — premesso che:

nel settembre 1998 si sono svolte le prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, dell'Università degli studi di Torino, per cui è previsto il numero chiuso;

alcuni di coloro che non hanno superato le prove selettive hanno presentato ricorso al Tar del Piemonte per chiedere l'annullamento e la sospensione dei provvedimenti volti alla determinazione del numero massimo dei partecipanti al corso di laurea in questione, nonché di quelli relativi al bando di concorso ed alla approvazione della graduatoria derivante dalle citate prove selettive;

con varie ordinanze antecedenti al 27 novembre 1998 il tribunale amministrativo piemontese ha accolto le richieste dei ricorrenti che, quindi, hanno potuto regolarmente iscriversi al suddetto corso di laurea;

sul libretto di iscrizione di tali ricorrenti compare chiaramente il riferimento alle citate ordinanze sospensive e per questo ai cosiddetti « ricorsisti » è negata la firma di frequenza, viene rifiutato l'accesso ai laboratori, non viene inviata la ordinaria documentazione amministrativa, così come da qualche giorno si legge sulla stampa —:

se non ritenga di intervenire affinché vengano riconosciuti e tutelati i diritti di coloro che legittimamente frequentano un corso universitario, ma che, in seguito ad una deplorabile « marchiatura », sono oggetto di ingiustificate azioni discriminatorie da parte di coloro che, all'interno dell'istituzione universitaria, dovrebbero garantire a quanti hanno regolarmente pagato le tasse universitarie stessa dignità. (3-03678)

(6 aprile 1999).

PALUMBO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il numero chiuso previsto per i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria è stato inserito nel nostro ordinamento dall'articolo 9 comma 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, integrata dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 383 del 23-27 novembre 1998 ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità del suddetto articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, integrato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esprimendo, comunque, « l'esigenza di organica sistemazione legislativa per l'intera materia »;

nonostante la citata pronuncia, in data 19 dicembre 1998 ed in date successive, il Tar di Catania ha accolto il ricorso avanzato dagli studenti esclusi dalla selezione ammissiva del numero chiuso e ne ha ordinato l'iscrizione con riserva;

avverso detta ordinanza del Tar ha fatto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, l'Avvoca-

tura dello Stato e che la trattazione dei ricorsi è stata aggiornata al 21 maggio 1999;

l'Università di Catania ed altri atenei, hanno comunque sanato la situazione di coloro che sono stati iscritti con riserva all'anno accademico 1997-1998;

coloro che sono stati ammessi con riserva all'iscrizione all'anno accademico 1998-1999 e che, dopo aver pagato le tasse, attualmente frequentano le lezioni, vedono affidata la propria posizione soltanto alla decisione del Consiglio di giustizia amministrativa;

non essendo fino ad oggi da nessuno sanata la posizione degli studenti ammessi con riserva all'iscrizione all'anno accademico 1998-1999, gli stessi si trovano in una condizione di manifesta ingiustizia rispetto ai loro colleghi iscritti con riserva nell'anno accademico precedente —:

quali urgenti provvedimenti intenda prendere affinché si risolva definitivamente detto problema e si eviti per gli anni successivi il ripetersi dello stesso. (3-03679)

(6 aprile 1999).

MANZIONE, ANGELONI e DI NARDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

con l'interpellanza 2/01510, del 17 dicembre 1998, il Gruppo dell'UDR aveva sottoposto al Governo il problema del « numero chiuso », relativo alle limitazioni delle iscrizioni alle università di studenti per alcune facoltà, in particolare di medicina, chirurgia e odontoiatria;

nella risposta alla stessa interpellanza, in data 21 gennaio 1999, il Governo, nella persona del sottosegretario Guerzoni, ha convenuto che un diritto costituzionale fondamentale, quale quello dell'accesso all'istruzione superiore, non può rimanere affidato ad elementi di casualità e/o di territorialità in dipendenza delle diverse pronunce dei vari tribunali amministrativi regionali;

gli studenti, venendo ingiustamente privati del diritto di scegliere il proprio

futuro, hanno promosso manifestazioni per richiamare l'attenzione delle autorità politiche e del corpo accademico;

pur dopo la nota sentenza del 23 novembre 1998 della Corte costituzionale, alcuni atenei universitari, in particolare quello di Torino, hanno già provveduto a rivedere le posizioni esistenti in materia di numero chiuso accogliendo, rispetto alla effettiva disponibilità, le domande degli studenti che hanno ottenuto la sospensiva del Tar, riguardo alla loro iscrizione con riserva nell'anno accademico 1998-1999;

così, secondo l'interrogante, nella caotica situazione esistente, si stanno determinando gravi discriminazioni e disparità, rispetto al principio di uguaglianza sancito dalla Carta costituzionale, anche in seguito alle recenti decisioni del Consiglio

di Stato che ha revocato molte delle sospensive già concesse —:

se non ritenga di adottare — stante le scadenze dei corsi di studio — un provvedimento urgente che tenga conto delle diverse istanze avanzate e delle sospensive già accolte — che hanno reso possibile, non solo la iscrizione con riserva degli studenti, ma anche la frequentazione dei corsi ed il superamento degli esami — e di dare riscontro alle richieste di molti atenei (ad esempio quello di Palermo) che hanno manifestato la volontà di portare a sanatoria anche le iscrizioni degli studenti per l'anno accademico 1998-1999, previa espressione di un indirizzo generale da parte del ministero dell'università.

(3-03686)

(6 aprile 1999).